



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio di gestione – vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

OGGETTO

L'oggetto della presente Convenzione è l'affidamento del servizio di vigilanza degli impianti di sicurezza e di vigilanza integrale del Palazzo di Giustizia.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso della licenza rilasciata dalla Prefettura di Ragusa, ai sensi dell'art.134 del R.D. n.773 del 18.6.1931.

Art. 2

NORME REGOLATRICI L'OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il servizio di gestione-vigilanza dovrà essere svolto con due guardie giurate dalle ore 7,30 alle ore 20 di tutti i giorni feriali, sabati compresi, mentre il servizio di vigilanza integrale dovrà essere svolto da una unità di personale 24 ore su 24 e prestato in apposito locale presso lo stesso Palazzo di Giustizia e con l'ausilio di impianto di telecamere che consentano il controllo e la registrazione del traffico a tutti gli ingressi ed all'intero perimetro del Palazzo, con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dalle clausole della presente convenzione che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Ditta relativamente al servizio di cui all'oggetto;
- b) dal Capitolato Generale d'oneri per le forniture da eseguire per conto del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con Decreto in data 28 ottobre 1985, di cui la Ditta sottoscritta dichiara di avere esatta conoscenza e che forma parte integrante del presente atto per quanto ad esso non sia materialmente allegato per le norme e prescrizioni che risultano compatibili con quelle del presente atto;
- c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b), c).

Art. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà la durata di anni tre con inizio dalla data di consegna dei lavori. In caso di accertata inadempienza da parte della ditta di una delle condizioni della Convenzione, è facoltà dell'Amministrazione, dopo due diffide, procedere alla risoluzione immediata della Convenzione.

Art. 4

IMPORTO DELLA CONVENZIONE E CAUZIONE

Il prezzo, risultante dall'aggiudicazione sulla base dell'importo a base d'asta di € 1.214.190,00, IVA esclusa, sarà invariabile per tutta la durata della convenzione. In tale cifra si intendono compresi gli oneri della sicurezza dell'Impresa, non soggetti a ribasso d'asta, determinati in € 9.347,20, IVA esclusa, per tutta la durata del servizio. Tali oneri includono le spese necessarie per aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, svolgimento e partecipazione ad incontri e riunioni di informazione sui rischi e coordinamento dell'attività, formazione ed

informazione del personale sui rischi specifici e sulle modalità di gestione delle emergenze e di lotta antincendio.

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione della convenzione, la Ditta aggiudicataria presta reale e valida cauzione costituita da polizza assicurativa.

Art. 5

PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato a conclusione di ogni mese dietro presentazione di regolare fattura.

Non sono dovuti interessi per il ritardo dei pagamenti, salvo che la Ditta non provi che il ritardo è ingiustificato.

In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Ditta esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 6

RESPONSABILITA' – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in ogni caso, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse; l'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell'importo della stipula.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Istituto si sia posto in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Per quanto riguarda l'espletamento del suddetto servizio e l'uso di materiali e di apparecchiature, la Ditta è tenuta all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed igiene del lavoro.

A tale riguardo la Ditta provvede a sua cura e spese, alle attrezzature e simili o in maniera rispondente alle norme su indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

Per il suddetto servizio, la Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro con particolare riferimento di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed alle misure di prevenzione contenute nel documento di valutazione dei rischi interferenziali in **allegato A** al

presente Capitolato e di seguito denominato DUVRI. L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell'appalto, di cui all'**allegato B** al presente Capitolato, e consegnarlo al Comune insieme all'autocertificazione di cui all'**allegato C**, nelle modalità descritte in capitolato alla voce "Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro". Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.

Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro utilizzato dall'aggiudicatario per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.

È in ogni caso ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria l'adempimento degli obblighi per soccorso feriti, cure mediche, medicinali ed indennizzi in dipendenza di incidenti avvenuti nell'esecuzione del servizio.

La Ditta si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. La Ditta solleva, comunque, il Comune da ogni pretesa che possa venire avanzata a qualunque titolo verso di esso dai propri dipendenti.

Inoltre resta stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere compreso e compensato nel corrispettivo stabilito all'art. 3 della presente convenzione.

Art.7

PERSONALE

L'aggiudicatario si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere, senza limitazioni, le funzioni di guardia giurata, addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito, in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in possesso della licenza di porto d'arma prevista dalle vigenti disposizioni di legge, assunto secondo la vigente legislazione, e retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da quello Provinciale ed alle disposizioni tariffarie Prefettizie vigenti per la categoria delle guardie giurate, nonché in regola con tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari connessi al rapporto di lavoro subordinato. Durante il servizio, le guardie dovranno indossare regolare divisa da mantenere costantemente in condizioni decorose, portare un'efficiente arma in dotazione ed essere muniti di cartellino nominativo di riconoscimento dotato di fotografia, riportante nome e cognome del soggetto e identificazione della Ditta, come da **allegato F**.

Le stesse, all'atto dell'assunzione, devono essere state sottoposte a visita medica da parte dell'Istituto competente per l'accertamento della loro idoneità psico-fisica e devono aver eseguito, prima dell'avvio della loro attività, un corso di preparazione ai servizi istituzionali ed all'uso delle armi.

Le guardie in servizio non potranno allontanarsi dall'edificio.

Il personale in servizio non dovrà essere stato impiegato in turni di lavoro nelle 12 ore precedenti l'inizio di ogni turno di servizio.

Le guardie giurate dovranno cooperare con il personale del Tribunale per l'attuazione del piano di emergenza predisposto per l'immobile da parte dell'ufficio competente, secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione del Tribunale stesso.

Il parchemento di eventuali autovetture all'interno dell'autorimessa del Tribunale potrà avvenire previa autorizzazione scritta da parte del Presidente del Tribunale, su richiesta dell'appaltatore come da **allegato E**.

Art.8

COORDINAMENTO E SOPRALLUOGHI

Il Comune di Ragusa committente, l'Amministrazione della Giustizia utente e l'impresa appaltatrice dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, concordando l'effettuazione, almeno una volta l'anno, di una riunione di coordinamento ed informazione sui rischi presenti e sulle procedure di gestione dell'emergenza. In fase di avvio del servizio la riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio del servizio stesso. A detta riunione dovranno partecipare i rispettivi Datori di lavoro o loro delegati, i R.S.P.P. ed i RLS degli Enti interessati.

Nel corso di tale riunione saranno valutati gli eventuali ulteriori rischi da interferenza e concordate le misure di coordinamento.

Per quanto specificamente attiene all'Amministrazione della Giustizia, i datori di lavoro e i relativi referenti in materia di sicurezza del lavoro sono: il Procuratore Generale ed il Presidente del Tribunale.

Contestualmente alla prima riunione di coordinamento, l'aggiudicatario visita i luoghi di esecuzione dell'appalto. Alla visita sarà opportuna la presenza del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di prendere visione dell'edificio, aree esterne e attrezzature, impianti e quant'altro interessato all'esecuzione dell'appalto, così come descritto in Capitolato.

I sopralluoghi si terranno in giorni ed orari da concordare con il competente ufficio comunale.

Al termine del sopralluogo/riunione verrà consegnata all'aggiudicatario copia del Documento di Valutazione del Rischio e del Piano di Emergenza dell'immobile e verrà sottoscritto il "Verbale di cooperazione e coordinamento e/o Sopralluogo congiunto" di cui all'**allegato D** al presente capitolato.

L'aggiudicatario dà in tal modo atto, senza riserva di sorta:

- di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo dell'edificio, aree esterne attrezzature, impianti e quant'altro interessato all'esecuzione dell'appalto, così come descritto in Capitolato;
- di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza dell'edificio, locali, ambienti interni ed esterni, attrezzature, impianti e quant'altro interessato all'esecuzione dell'appalto, così come descritto in Capitolato, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di predisporre adeguati interventi di prevenzione e protezione verso i propri lavoratori.

Art. 9

PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto predispose il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI di cui all'**allegato A** al presente capitolato (cosiddetto DUVRI). Il Comune si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. 26 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali allegato al contratto.

L'importo riconosciuto per l'esecuzione del servizio terrà conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'aggiudicatario sosterrà in osservanza alle prescrizioni contenute nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente non possono essere soggetti al ribasso.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, si specifica che tutte le attività lavorative svolte dell'Appaltatore dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal piano di sicurezza redatto dall'aggiudicatario, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente i seguenti punti essenziali:

- 1) Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative;
- 2) Nominativo del datore di lavoro;
- 3) Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 4) Nominativo di un referente il servizio delegato dall'aggiudicatario alle comunicazioni fra committente ed appaltatore e per l'applicazione delle procedure comuni da attuarsi in funzione dei contenuti del documento di valutazione dei rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore comunicazione relativa alla sicurezza nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- 5) Nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
- 6) Nominativi dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza in genere;
- 7) Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'Appalto con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi;
- 8) Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi per il proprio personale;
- 9) Contenuti sintetici degli interventi informativi, formativi e di addestramento attuati nei confronti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ivi compresi i contenuti delle schede di cui agli **allegati G ed H** al presente Capitolato;
- 10) L'impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune, pervenute per situazioni non previste dal DUVRI e pertanto, in merito al coordinamento dei lavori con suoi dipendenti e/o in seguito a misure di emergenza o pericolo immediato;
- 11) L'impegno a consultare preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune in merito a:
 - a) qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune;
 - b) eventuali modifiche dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed identificati nel presente elenco;
 - c) situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
 - d) incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell'attività che, anche se di lieve entità, dovranno essere segnalati al Comune;

12) I provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze, a seguito di evenienze impreviste ed imprevedibili che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell'Appaltatore, dei lavoratori del Comune e/o di chiunque presente;

14) Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie, ove previste.

L'obbligo di redazione del piano di sicurezza nelle modalità qui sopra elencate compete anche ad ogni singolo subappaltatore e, nel caso di costituzione di ATI o Consorzio, ad ogni singolo soggetto componente l'ATI o il Consorzio stesso. I singoli piani di sicurezza, compatibili tra loro e coerenti con il predetto DUVRI, redatto dal committente, dovranno essere trasmessi a quest'ultimo obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio. L'aggiudicatario, nei casi di eventuale subappalto, di costituzione in ATI o Consorzio, è tenuto a trasmettere ad ogni subappaltatore ed a ogni soggetto componente l'ATI o il Consorzio copia del DUVRI, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle singole Imprese compatibili tra loro e coerenti con il DUVRI medesimo.

L'aggiudicatario dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione della predetta documentazione agli interessati fornendo al committente copia delle ricevute di consegna e di formale accettazione dei contenuti del DUVRI, il tutto obbligatoriamente da produrre prima dell'avvio del servizio.

Art.10

CONTROVERSIE

In caso di controversia legale che possa sorgere in dipendenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, il Foro competente è quello di Ragusa.

Art. 11

DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del presente contratto il Comune eleggerà domicilio presso la sua sede di Corso Italia e la Ditta nel suo domicilio legale. Tutte le comunicazioni dovranno essere rivolte unicamente alle rispettive sedi delle parti.

Art. 12

DIVIETO DI PUBBLICAZIONE

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale addetto al servizio di gestione-vigilanza degli impianti in premessa il più rigoroso segreto in ordine a tutto ciò che attiene all'oggetto della presente convenzione.

L'inosservanza di tale obbligo comporta il pagamento alla Amministrazione di una penale pari al trenta per cento dell'importo complessivo della prestazione al netto della IVA.

Art. 13

SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione ed altri eventuali oneri tributari saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

RAGUSA,